



**COMUNE DI URBINO**  
Settore ECONOMICO FINANZIARIO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
BROKERAGGIO ASSICURATIVO C.I.G. Z55146E263**

**INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del servizio
- Art. 2 – Descrizione del servizio
- Art. 3 - Normativa di riferimento
- Art. 4 – Durata
- Art. 5 – Obblighi del Comune
- Art. 6 – Obblighi del broker aggiudicatario
- Art. 7 – Prerogative del Comune
- Art. 8 – Corrispettivo
- Art. 9 – Pagamento dei premi
- Art. 10 – Affidamento dell'incarico
- Art. 11 – Divieti
- Art. 12 – Risoluzione del Contratto
- Art. 13 – Cauzione definitiva
- Art. 14 – Spese ed oneri accessori
- Art. 15 – Valore dell'appalto
- Art. 16 - Controversie
- Art. 17 – Rinvio normativo
- Art .18 - Tutela dati personali

**Art. 1 – Oggetto del Servizio**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio brokeraggio assicurativo relativo alle polizze stipulate dal Comune di Urbino.

I contratti assicurativi in corso, sono i seguenti:

	Descrizione Polizza	Premio Imponibile	scadenza
1	Kasko	€ 380,00	31.12.2017
2	RC Auto libro matricola	€ 12.826,00	31.12.2017
3	All Risks Patrimonio	€ 36.809,82	31.12.2017

4	Responsabilità Civile Generale	€ 52.714,00	31.12.2017
5	Infortuni Cumulativa	€ 11.245,56	31.12.2016

## Art. 2– Descrizione del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il Comune, e comprende le seguenti attività specialistiche riportate a titolo indicativo:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo al Comune, funzionari e delle relative coperture assicurative e consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture e mediante l'analisi delle polizze in essere;
- b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Comune in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso;
- e. gestione per conto del Comune di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri;
- g. riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa;
- h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.
- j. Report periodici sull'andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte comprensivo della valutazione giuridica sulla corretta gestione dei singoli sinistri da parte delle assicurazioni
- k. Formazione delle risorse umane e interfaccia con il Comune anche attraverso sistemi informatici dei procedimenti attinenti i sinistri

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

## Art. 3 - Normativa di riferimento

La gara verrà esperita con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia" approvato con atto di Consiglio Comunale n.109/2006 e s.m.i, nonché sulla base del presente Capitolato Speciale e degli atti tutti predisposti da questa Amministrazione.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. e nel Regolamento dell'Istituto per la Vigilanza nell' Assicurazione Privata e di Interesse Collettivo (di seguito denominato ISVAP) 16.10.2006 n. 5 e seguenti.

#### **Art. 4 – Durata**

Il contratto avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 60 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico di cui al D. Lgs. 209/2005.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di sessanta giorni da effettuarsi con raccomandata a. r., ovvero in caso di reiterate inadempienze agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 57, c. 7, del D. Lgs n. 163/2006, è escluso il tacito rinnovo e quindi non sarà necessario l'invio di disdetta alla data di scadenza.

E' fatto espressamente divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, o cedere il contratto fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia

#### **.Art. 5 – Obblighi del Comune**

Il Comune da parte sua si obbliga a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza del Broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o documenti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per il Comune;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

#### **Art. 6 – Obblighi del broker aggiudicatario**

Il broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Urbino, né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente da funzionari all'uopo autorizzati. Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente.

Inoltre l'aggiudicatario dovrà anche indicare il nome del Referente a cui far riferimento.

Il broker aggiudicatario avrà l'obbligo :

- di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo,. L'utilizzo ed il trattamento dei dati deve essere effettuato in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 196/2003.

- di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed il codice di comportamento del Comune di Urbino, approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013, disponibili nella sezione online "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link [http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/\\_marche/\\_urbino/010\\_dis\\_gen/020\\_att\\_gen/](http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/010_dis_gen/020_att_gen/). Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nei due codici comportamentali sopra menzionati.
- Di rispettare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative allo stesso dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il broker aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti, in quanto il servizio è di natura intellettuale e si svolge in luoghi sottratti alla disponibilità del committente pertanto gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero non sussistendo rischi interferenti da valutare.

### **Art. 7 – Prerogative del Comune**

Restano di esclusiva competenza del Comune la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

### **Art. 8 –Corrispettivo**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a non chiedere alle Compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto alla percentuale dichiarata in sede di partecipazione alla gara per la quale è stata prevista l'attribuzione del punteggio.

### **Art. 9 – Pagamento dei premi**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Urbino nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

### **Art. 10 – Affidamento dell'incarico**

L'incarico avrà inizio dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione definitiva ed a seguito di comunicazione scritta da parte del Servizio proponente. Ai sensi dell'art 11 del D Lgs. 163/2006 l'amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula di contratto. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ancorché sospesa nella efficacia per la verifica dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria sarà immediatamente efficace nei confronti dei contro interessati vedasi adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 31/2012.

### **Art. 11 – Divieti**

Al broker è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente, di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza un preventivo esplicito consenso, di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

E' fatto, altresì, divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione, il servizio.

### **Art. 12 – Risoluzione del Contratto**

Il Comune di Urbino si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazione di penali a suo carico, fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:

1. per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
2. per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
3. in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Urbino ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
4. in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;

5. in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;

6. in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005;

7. in caso di sospensione del servizio per un periodo di quindici giorni lavorativi.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida all'aggiudicatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà notificare, a mezzo lettera raccomandata A.R., tale circostanza all'Ufficio competente del Comune di Urbino (o ad altro ufficio preposto).

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

Il Comune di Urbino si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto.

Si precisa che la facoltà di cui sopra potrà essere esercitata qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

### **Art. 13 – Cauzione definitiva**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo del deposito cauzionale sarà in ogni caso precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee certificazione UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento della somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., 2<sup>a</sup> comma.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; l'Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

#### **Art. 14 – Spese ed oneri accessori**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi previsti per la gestione del contratto, le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto. La stipula del contratto avverrà con scrittura privata.

#### **Art. 15 – Valore dell'appalto**

Il presente appalto non comporta impegni di spesa per la stazione appaltante essendo il servizio remunerato, come da consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici con le quali l'Ente stipula contratti assicurativi. Tuttavia, al fine di applicare correttamente la normativa prevista dal Codice degli Appalti, il valore presunto dell'appalto è stimato forfettariamente in € 38.654,07 complessivi triennali.

#### **Art. 16 – Controversie**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che non trovino soluzione in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria. E' in ogni caso escluso il ricorso all'Arbitrato di cui all'art. 806 e segg. del C.P.C.

Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Urbino.


#### **Art. 17 – Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare la legge sulla Contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i., il D.P.R. n. 207/2010, il Regolamento degli acquisti dei beni e servizi in economia del Comune di Urbino e le disposizioni contenute nel Codice Civile.

#### **art. 18 - Tutela dei dati personali**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d'appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Urbino, li 7 maggio 2015



Il Responsabile Settore Economico Finanziario

Rag. Ornella Valentini